

ECO-LOGOS

Pensiero ecologico, ruolo della scienza, riflessioni sugli esseri umani e il loro rapporto con il pianeta

DIRITTO ALLA FELICITÀ E TUTELA DELL'AMBIENTE

Roberto Tiberi • Avvocato



La protezione dell'ambiente configura una condizione che permette ai cittadini di vivere in modo più felice? Si tratta di affrontare un problema particolarmente complesso, che può addirittura apparire astruso, ma che rappresenta un interesse capitale non solo al fine di porre le basi per una più efficace e concreta protezione del "bene ambiente", ma anche – come vedremo in seguito – per verificare se esiste una correlazione tra la felicità e la tutela dell'ambiente. Si avverte la necessità di rifondare l'economia partendo dal concetto di ambiente come "bene comune", non solo dal punto di vista della sua tutela giuridica, ma anche riguardo alla nostra responsabilità di cittadini.

A proposito di beni comuni

Prima di verificare se l'ambiente rientri o meno nella categoria dei beni comuni, occorre porsi un'ulteriore domanda: che cosa si intende per "bene comune"? Il bene comune è il fine della società ed è a servizio della persona umana. Secondo Stefano Rodotà "i beni comuni devono essere definiti partendo dalla considerazione che essi si caratterizzano per l'appartenenza collettiva e la sottrazione della logica del mercato e della concorrenza riguardando propriamente i beni materiali e immateriali indispensabili per l'effettività dei diritti fondamentali, per lo sviluppo della personalità e perché siano conservati anche nell'interesse delle generazioni future" [1].

La Commissione ministeriale incaricata di elaborare principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la modifica delle norme in materia di beni pubblici, presieduta dal predetto insigne giurista, per quanto qui interessa, dopo avere operato la distinzione dei beni in tre categorie (beni comuni, beni pubblici e beni privati), ha proposto l'introduzione nel nostro ordinamento della categoria dei beni comuni, dandone la seguente definizione e disciplina: "Cose che esprimono utilità funzionali nonché al libero sviluppo della persona".

I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro funzione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne è consentita la concessione solo nei casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque, l'aria, i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive, le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggisticamente tutelate. La disciplina dei beni comuni deve essere coordinata con quella degli usi civici. Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi

alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti e interessi, all'esercizio dell'azione dei danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato, cui "spetta pure l'azione per la riversione dei profitti"¹.

La proposta della commissione è stata recepita interamente in un disegno di legge d'iniziativa del senatore Felice Casson e altri, la cui finalità è quella di ricondurre la parte del codice civile che riguarda i beni pubblici – e in generale la proprietà pubblica – ai principi fondamentali della Costituzione, collegando le utilità dei beni alla soddisfazione dei diritti della persona e al perseguimento di interessi pubblici essenziali². Perché la definizione dei beni comuni non sia una semplice nozione astratta, occorre che si formi nella società una positiva coscienza di tali beni, cioè una coscienza dell'uomo quale socio, quale concorrente con altri uomini alla realizzazione di un bene superiore per mezzo di azioni particolari che sono in un rapporto di solidarietà [2].

Tutela dell'ambiente, diritti ed ecologia della felicità

Dopo tali premesse, concordiamo con chi ritiene che il diritto all'ambiente vada inquadrato correttamente tra i diritti fondamentali dell'uomo ed è strettamente connesso alle esigenze primarie della persona e la sua tutela si pone sullo stesso piano della tutela della vita [3].

Tanto è vero che recentemente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, è stata inserita tra i principi fondamentali della carta costituzionale mediante la modifica degli articoli 9 e 41. In particolare l'articolo 9, comma 3, prevede che la Repubblica "tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni".

Inoltre l'articolo 41, nella sua nuova formulazione, stabilisce, tra l'altro, che l'iniziativa economica privata non deve recare danno alla salute, all'ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e che le istituzioni possono orientare l'iniziativa pubblica e privata non solo verso fini sociali ma anche verso quelli ambientali³.

A seguito della riforma costituzionale l'ambiente deve essere considerato come valore primario costituzionalmente protetto e rientra certamente nella categoria dei diritti inalienabili e inviolabili dell'uomo.

L'ambiente è un bene comune in quanto è oggetto non solo di fruizione ma anche di proprietà collettiva da parte dell'intera umanità.

È stato osservato che l'ambiente come bene comune "nasce dall'idea che la terra sia l'unico habitat che permette la vita degli esseri umani e di tante altre specie e che la loro esistenza presente e futura non possa prescindere dalle sue condizioni di salute [4].

Le generazioni presenti devono preservare la qualità e l'integrità dell'ambiente affinché le generazioni future non siano esposte a disastri ambientali che rischierebbero di mettere in pericolo la loro salute o addirittura la vita stessa dell'uomo sulla terra. La Corte costituzionale ha ritenuto l'ambiente un bene comune di primaria importanza per la vita sociale ed economica dei cittadini⁴.

Papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'* ha evidenziato che "l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l'umanità e responsabilità di tutti"⁵.

È stata magistralmente sostenuta la necessità di fondare le

istanze di protezione dell'ambiente su di un'*ecologia della felicità*, basata sulla consapevolezza del legame indissolubile tra felicità e protezione dell'ambiente e che "la strada per migliorare la felicità delle future generazioni è migliorare la felicità di quelle presenti, perché condividere di più non inquina e aumenta la felicità" [5].

Possiamo quindi ragionevolmente rispondere affermativamente alla domanda che ci eravamo posti inizialmente, ritenendo che la tutela dell'ambiente rappresenta sicuramente una condizione che permette ai cittadini di vivere in modo più felice.

Papa Francesco ha efficacemente osservato che non bisogna tralasciare di considerare gli effetti del degrado ambientale sull'essere umano, il quale è una creatura di questo mondo, che ha diritto di vivere e di essere felice.

NOTE

¹ Commissione Rodotà, "Elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo per la novellazione del capo II del titolo I del libro III del codice civile nonché alle altre parti dello stesso libro a esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni (14 giugno 2007)". La commissione ha proposto, tra l'altro, la revisione della formulazione dell'art. 810 del codice civile, al fine di qualificare come beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti.

La fisica ed economista indiana Vandana Shiva, nel saggio *Le guerre dell'acqua* (Milano, 2006), ritiene che "l'acqua è un bene comune in quanto rappresenta la base ecologica di tutta la vita e perché la sua sostenibilità ed equa distribuzione dipendono dalla cooperazione tra i membri della comunità. Benché sia stata gestita come proprietà comune nel corso di tutta la storia dell'umanità e in culture diversissime tra loro, e sebbene ancor oggi la maggioranza della comunità governi le risorse idriche come un bene comune o comunque abbia accesso all'acqua come a un bene pubblico condiviso, sta acquistando sempre maggiore slancio la tendenza alla sua privatizzazione".

L'Italia, mediante la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) ha stabilito: "1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà. 2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale".

² Disegno di legge d'iniziativa del senatore Casson e altri, n. 2031 presentato il 24 febbraio 2010 nel corso della XVI Legislatura.

³ Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

⁴ Corte costituzionale, 16 maggio 2019, n. 118.

⁵ Papa Francesco, *Laudato si'*. *Enciclica sulla cura della casa comune*, 2015, p. 99; vedi anche Maddalena e Tassi [3], i quali osservano che lo Stato è semplicemente un ente esponenziale della collettività: non è proprietario, ma solo gestore dell'ambiente.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

[1] Rodotà S., 2018, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, La Scuola di Pitagora ed.

[2] Gomella G., 1944, *Principi di un ordine sociale*, Civitas Gentium.

[3] Maddalena P., Tassi F., 2019, *Il diritto all'ambiente. Per un'ecologia politica del diritto*, La Scuola di Pitagora ed.

[4] Giustiniani P., Parente L., 2020, *Diritti umani e diritti dell'ambiente*, Mimesis.

[5] Bartolini S., 2021, *Ecologia della felicità*, Aboca ed.

[6] Tiberi R., 2022, *La dea Felicità nel diritto*, Il Filo di Arianna ed.